

Comune di SANT'ANGELO IN VA D O

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Allegato alla deliberazione di C.C. n.79 del 30/08/1994

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

**COMUNE SANT'ANGELO IN VADO
(Provincia di Pesaro e Urbino)**

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

- 1. DISPOSIZIONI GENERALI**
- 2. OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE**
- 3. RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**
- 4. RIMBORSO SPESE**
- 5. PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI**
- 6. RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**
- 7. DISCIPLINARE**
- 8. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**
- 9. OCCUPAZIONE D'URGENZA**
- 10. OCCUPAZIONE CON TENDE, INSEGNE E ARREDI SIMILARI**
- 11. AFFISSIONI**
- 12. OCCUPAZIONE CON PONTEGGI**
- 13. ESPOSIZIONE DI MERCE**
- 14. MESTIERI GIROVAGHI E MESTIERI ARTISTICI**
- 15. ESECUZIONE DI LAVORI E DI OPERE**
- 16. OCCUPAZIONE DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI IL SUOLO PUBBLICO**
- 17. AUTORIZZAZIONE AI LAVORI**
- 18. DECADENZA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE**
- 19. REVOCA DELLA CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI**
- 20. SOSPENSIONI DELLE CONCESSIONI**
- 21. RINNOVO DELLE CONCESSIONI**
- 22. OCCUPAZIONI ABUSIVE**
- 23. PASSI CARRABILI-ACCESSI**
- 24. OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO.**

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

25 -DISPOSIZIONI GENERALI

26 -SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI ESENZIONI

27 -ESENZIONI

28 -CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

29 -CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TASSA E SUA GRADAZIONE

30 -MISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA-CRITERI

31 -TARIFFE

32 -MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI

33- DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

34 -CONTROLLI SULLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO

35 -ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

CAPOIII

CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

37 -CONTENZIOSO

38 -SANZIONI

39 -INVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

40 -PUBBLICITA' AL REGOLAMENTO

41 -VARIAZIONI AL REGOLAMENTO

42 -GESTIONE IN CONCESSIONE

43 -GESTIONE DEL SERVIZIO

44 -FUNZIONARIO RESPONSABILE

45 -NORME FINALI

46 -ENTRATA IN VIGORE

Comune di SANT'ANGELO IN VADO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 1 (DISPOSIZIONI GENERALI)

Il presente regolamento disciplina le occupazioni di qualsiasi natura del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa. Con le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono gli spazi e le aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio in disponibilità del Comune, nonchè quelle di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

ART. 2 (OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE)

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non "inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, però da tassare con tariffa ordinaria temporanea, maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente ancorchè uguale o superiore all'anno.

ART. 3 (RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE)

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo e durata occupare gli spazi e le aree di cui all'art. 1, deve farne richiesta in carta legale all'Amministrazione Comunale. La domanda deve contenere:

- a) le generalità, il domicilio e il codice fiscale del richiedente;
- b) il motivo e l'oggetto dell'occupazione;
- c) la durata dell'occupazione, la sua dimensione e l'ubicazione esatta del tratto di area che si chiede di occupare;
- d) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici, le modalità d'uso.

Quando occorre, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Qualora per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. Nel caso di richieste contemporanee decide la sorte.

Nel caso particolare dell'occupazione richiesta da pubblici esercizi la priorità

Comune di SANT'ANGELO IN VADO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

spetta, invece, a coloro che hanno ottenuto la concessione l'anno precedente. E' tuttavia data sempre la preferenza sugli altri richiedenti ai titolari dei negozi che chiedono la concessione delle aree pubbliche antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

ART. 4 (RIMBORSO SPESE)

Alla richiesta di concessione di cui al precedente articolo 3 dovrà essere allegata, quando richiesta dal competente Ufficio Comunale, la istanza dell'Economo Comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese come dal seguente prospetto:

AUTORIZZAZIONE RICHIESTA	DIRITTI SOPRALLUOGO
OCCUPAZIONE PERMANENTE	50.000
PASSI CARRABILI	50.000
OCCUPAZIONE TEMPORANEA	50.000

L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 5 (PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI)

Le domande sono assegnate al competente Ufficio Comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art.7 della Legge 241/90 a rendere noto l'avvio del procedimento.

Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo.

In caso di mancata previsione regolamentare il termine per la decisione è quello stabilito da quello della Legge 241/90. In caso di diniego questo viene comunicato al richiedente nei termini previsti dal procedimento con i motivi del diniego stesso.

ART. 6 (RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE)

1) Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi comma 4 e 5 l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà aver luogo se non dietro autorizzazione del Sindaco, il quale determinerà in apposito disciplinare, nel contesto dell'autorizzazione o in allegato ad essa le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti, nonchè ogni altra norma che l'utente e' tenuto ad osservare.

2) Se ritenuto opportuno o necessario, il Sindaco potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.

Comune di SANT'ANGELO IN VA D O

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione o autorizzazione saranno indicate le generalità e il domicilio del concessionario, le modalità, la durata della concessione, l'ubicazione e la superficie dell'area concessa, eventuali condizioni alle quali la concessione stessa e' subordinata, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.

- 1) Le concessioni o autorizzazioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.
- 2) Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla Legge n.112/91 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa contenute nel relativo regolamento di esecuzione approvato con D.M. n.248 del 4/6/1993.
- 3) Le concessioni valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.
- 4) Le occupazioni temporanee di breve durata (fino giorni cinque) che non rientrino nei criteri di cui al comma 5, non sono soggette ad alcun atto amministrativo, ma solo al pagamento della tassa, contestuale all'occupazione.
- 5) Per le occupazioni di marciapiedi, piazze e Vie pubbliche, anche di breve durata, sentito l'Ufficio Tecnico Comunale, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
- d) a termine, per la durata convenuta annua rinnovabile.

Le occupazioni di breve durata (fino a giorni cinque) saranno soggette al solo nulla osta dell'Ufficio competente ed assolvimento della relativa tassa.

ART. 7 DISCIPLINARE

Il disciplinare o il contratto di cui al precedente art.6 dovranno prevedere di:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;

Comune di SANT'ANGELO IN VA D O

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dalla Amministrazione;

d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi, per tutto il periodo di validità della fidejussione;

e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;

f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;

g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;

h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggior spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione dei lavori;

i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessita' prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la consistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;

l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, fino allo scadere della fidejussione, risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione;

2) il disciplinare di concessione o il contratto deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

ART.8

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi

Comune di SANT'ANGELO IN VADO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli si possono essere imposte nell'atto di concessione:

a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari lo intralci alla circolazione;

b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dalle dai competenti organi del Comune o da altre autorità;

c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessita', provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;

d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;

e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiale sui suoli adiacenti pubblici, e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario;

L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso. E' vietato al concessionario di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione o il terreno a meno che esso non ne abbia ottenuto esplicita autorizzazione rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in ripristino dei luoghi al termine dell'occupazione. A garanzia dell'adempimento, il Comune, specie quando l'occupazione richieda imporre al concessionario il versamento di un deposito cauzionale adeguato, lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di a titolo cautelativo e la garanzia dell'eventuale risarcimento. Tale deposito cauzionale potrà ,essere svincolato previa richiesta, dopo un anno dall'esecuzione dei lavori e durante tale periodo resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o dell'autorizzazione.

Al termine della concessione o dell'autorizzazione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

Il concessionario al termine dell'occupazione per ottenere lo svincolo della garanzia prestata con cauzione, dovrà avere eseguito i necessari lavori.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade e pertinenze ai sensi del vigente codice della strada e' fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, e, in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione di veicoli e dei pedoni.

Tutte le occupazioni devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

**Comune di SANT'ANGELO IN VADO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO**

AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI - DIRITTI DI TERZI.

1) L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.

2) L'autorizzazione comunale si intendere' sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali rispondere' unicamente l'utente.

**ART. 9
OCCUPAZIONE D'URGENZA**

Per far fronte a situazioni di emergenza o di grave pericolo per persone cose, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di avere conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio verrà quindi rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione la polizia municipale via telefax o telegramma.

**ART. 10
OCCUPAZIONE CON TENDE, INSEGNE O ARREDI SIMILARI**

Per collocare tende, insegne ed arredi similari, sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato e' richiesta l'autorizzazione comunale.

Per ragioni di arredo urbano e per pubblico decoro l'autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

**ART. 11
AFFISSIONI**

Sugli steccati, impalcature, ponteggi ed altro il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità senza oneri nei confronti dei concessionari.

**ART. 12
OCCUPAZIONE CON PONTEGGI**

Sono da intendersi occupazioni temporanee di suolo pubblico anche i ponteggi sopraelevati rispetto al piano di calpestio.

La superficie da conteggiare e' quella risultante dalla proiezione sul suolo pubblico.

**Comune di SANT'ANGELO in VADO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO**

**ART. 13
ESPOSIZIONE DI MERCE**

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, fatte salve le norme di carattere igienico-sanitarie, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata di servitù di uso pubblico, e' soggetta alla relativa concessione comunale.

**ART. 14
MESTIERI GIROVAGHI E MESTIERI ARTISTICI**

Le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (circhi, giostre ecc.) sono soggette alle disposizioni del presente regolamento.

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuate dal Comune, sulle quali e' consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

Coloro che esercitano il commercio ambulante su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti e, in ogni caso, tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

Il permesso e' richiesto anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

**ART. 15
ESECUZIONE DI LAVORI E DI OPERE**

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico mediante scavi e con materiale di risulta, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

**ART. 16
OCCUPAZIONE DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI IL SUOLO PUBBLICO**

Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come collocare ponteggi sopraelevati, festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, è necessario ottenere la concessione o l'autorizzazione comunale.

Comune di SANT'ANGELO IN VADO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

ART. 17 AUTORIZZAZIONE AI LAVORI

Quando sono previsti i lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico il permesso di occupazione e' sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

ART. 18 DECADENZA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

La decadenza della concessione o autorizzazione può essere pronunciata per i seguenti motivi:

- a) mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- b) reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione ed autorizzazione stessa;
- c) violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazioni di suoli;
- d) uso improprio del diritto di occupazione o suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- e) mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo nei trenta giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei cinque giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;

Il concessionario incorre altresì nella decadenza qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'amministrazione. Per decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca successivo art. 19.

ART. 19 REVOCA DELLE CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI (Art. 41 del D. Lgs 15/11/1993, n. 507)

- 1) Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione senza interesse.

Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessita' dei pubblici servizi.

- 3) La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo in proporzione al periodo non fruito (con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità, e dallo svincolo di eventuale fidejussione).

4) La revoca e' disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

- 5) Nell'ordinanza di revoca e' assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione

Comune di SANT'ANGELO IN VADO

PROVINCIA Di PESARO E URBINO

dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prevalersi in tutto o in parte, eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

6) Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo di Messo Comunale.

7) Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando in luoghi idonei i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi evitando danni al Comune e a terzi.

ART. 20

SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

1) È facoltà del Comune in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, e sospendere temporaneamente la concessione, senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del terzo comma del precedente art. 19.

2) Gli occupanti saranno obbligati di ottemperare all'ordine emanato nei confronti del concessionario, in caso di gestione in concessione potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

3) Parimenti non potrà il concessionario opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente regolamento.

ART. 21

RINNOVO DELLE CONCESSIONI

I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione o autorizzazione ha l'obbligo di presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo, indicando i motivi per i quali viene richiesta la proroga dell'occupazione e la relativa durata.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

ART. 22

OCCUPAZIONI ABUSIVE

1) Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocata o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta del pagamento della tassa dovuta.

Comune di SANT'ANGELO IN VADO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

2) Fatta salva ogni eventuale previsione di legge, nel caso di occupazione abusiva gli spazi ed aree pubbliche, l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi.

Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di dei materiali stessi.

3) Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà ai termini dell' art. 823 del codice civile, sia di procedere in via amministrativa sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal codice civile.

ART. 23

PASSI CARRABILI – ACCESSI

Ai sensi dell'art. 44 comma da 4 a 11 del D.Lgs 15 novembre 1993, n.507, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La tassa e' commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura all'accesso per la profondità del marciapiede o manufatto.

Per i passi carrabili la tariffa ordinaria per le occupazioni permanenti è ridotta del 50%.

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune o dalla Provincia la Tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9.

L'eventuale superficie eccedente, detto limite,, e' calcolata in ragione del 10%.

La tassa non e' dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali quando siano posti a filo con il manto stradale e in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

I Comuni e le Provincie, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente, e tenuto conto di esigenze di viabilità possono, previo, rilascio di apposito cartello segnaletico , vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq e non consente alcuna opera nè l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10%.

La tariffa e' parimenti ridotta fino al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dai Comuni o dalle Provincie che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili, e, comunque ,di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, (la riduzione della tariffa e' subordinata all'esistenza degli elementi oggettivi

Comune di SANT'ANGELO IN VADO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

di cui sopra, da indicare nella specifica istanza prodotta dal contribuente). Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa può essere ridotta fino al 30%.

La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento di una somma pari a venti annualità del tributo. (L'affrancazione ha effetto dall'anno successivo a quello in cui e' realizzato il pagamento e deve essere data comunicazione all'Ufficio Tributi entro 10 giorni). In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda Comune o alla Provincia.

La messa in pristino dell'assetto stradale e' effettuata a spese del richiedente.

ART. 24)

OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

(Art. 46 e 47 D.Lgs 15 Novembre 1993, n.507)

Art.46 - Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art.47 del D.Lgs 15/11/1993 n.507.

Il Comune ha sempre la facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa e' a carico dell'utente.

Art. 47 - 1) La tassa per le occupazioni del sottosuolo ed il soprassuolo stradale di cui all'art.46 è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali per la parte di esse effettivamente occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo i criteri indicati nel comma 2.

- 2) La tassa va determinata in base ai seguenti limiti minimi e massimi:

a) strade comunali da L.250.000 a L. 500.000 per chilometro lineare o frazione o ad esse equiparate (da graduare per categorie di strade);

- 2bis) Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di L. 50.000,=, indipendentemente dalla effettiva consistenza dell'occupazione medesima. (da graduare per categorie di strade).

- 3) omissis

- 4) I Comuni e le Province che provvedono alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, hanno diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.

Comune di SANT'ANGELO IN VADO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART.25

DISPOSIZIONI GENERALI

Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del capo 2 del D.Lgs 15/11/1993 n.507 e successive modificazioni e del presente regolamento le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, sul suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile nonchè le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate sulle aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di Legge la servitù di pubblico passaggio.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e della Provincia o al demanio statale.

ART. 26

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

(Art.39 del D.Lgs 151/11/1993 n.507)

La tassa e' dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

ART. 27

ESENZIONI

Sono escluse dall'applicazione della tassa:

a) le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;

b) le occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune ovvero al demanio statale.

ART. 28

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Ai sensi dell'art.43 del D.Lgs n.507/93 questo Comune, con popolazione residente di n.3.775 abitanti al 31/12/1991, e' classificato nella classe

ART.29

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA E SUA GRADUAZIONE

La tassa e' graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale avviene l'occupazione.

A tale scopo, il territorio comunale e' classificato in due categorie, secondo l'allegato elenco di classificazione.

In ogni caso la tassa si applica secondo le tariffe deliberate per le varie categorie ed in base alla predetta classificazione delle strade e delle

Comune di SANT'ANGELO IN VADO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

altre aree pubbliche.

La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata, espressa in metri quadrati o chilometri lineari.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al chilometro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura di misura inferiore al metro quadrato o al chilometro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art.46 del D.Lgs n.507/93, se nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% per le occupazioni sia temporanee che permanenti.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 metri quadri, del 25% per la parte eccedente 100 metri quadri e fino a 1000 metri quadrati, del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico a ciò destinate dal Comune la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Qualora lo stesso posto sia occupabile da più soggetti in tempi diversi, la tassa va ripartita in proporzione tra i vari soggetti occupanti.

La tassa e' dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.

Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei servizi pubblici e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa va commisurata al numero di utenze presenti nel territorio comunale al 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 28

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Ai sensi dell'art.43 del D.Lgs n.507/93 questo Comune, con popolazione residente di n.3.775 abitanti al 31/12/1991, e' classificato nella classe

ART.29

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA E SUA GRADUAZIONE

La tassa e' graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale avviene l'occupazione.

A tale scopo, il territorio comunale e' classificato in due categorie, secondo l'allegato elenco di classificazione.

In ogni caso la tassa si applica secondo le tariffe deliberate per le varie categorie ed in base alla predetta classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata, espressa in metri quadrati o chilometri lineari.

Comune di SANT'ANGELO IN VADO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al chilometro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura di misura inferiore al metro quadrato o al chilometro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art.46 del D.Lgs n.507/93, se nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% per le occupazioni sia temporanee che permanenti.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 metri quadri, del 25% per la parte eccedente 100 metri quadri e fino a 1000 metri quadrati, del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico a ciò destinate dal Comune la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Qualora lo stesso posto sia occupabile da più soggetti in tempi diversi, la tassa va ripartita in proporzione tra i vari soggetti occupanti.

La tassa e' dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.

Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei servizi pubblici e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa va commisurata al numero di utenze presenti nel territorio comunale al 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 30

MISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA-CRITERI

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione Comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati, o comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categorie diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie menzionate all'art.29 secondo l'allegato elenco di classificazione e sono allegate al presente regolamento.

ART. 31

TARIFFE

La tariffa per utenza dovuta per le occupazioni permanenti realizzate con

Comune di SANT'ANGELO IN VADO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai pubblici servizi è annualmente rivalutato in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma non suscettibile di frazionamento.

Per le occupazioni temporanee la tassa e' commisurata alla superficie occupata ed e' graduata, nell'ambito delle categorie di cui sopra, in rapporto alla durata delle occupazioni che può essere espressa in giorni od ore.

Per ogni ora di occupazione la tassa si determina con riferimento ad 1/24 la tariffa a giorno intero.

Si applicano le maggiorazioni e le riduzioni previste dal D.Lgs n.507/93 e successive modificazioni e integrazioni e quelle contemplate dall'art. 32 del presente regolamento.

ART. 32 MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI

Per i passi carrabili la tariffa ordinaria e' ridotta del 50%.

Per le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico la tariffa ordinaria e' ridotta del 70%.

Per le occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee destinate all'erogazione dei pubblici servizi la tariffa ordinaria e' ridotta del 50%.

Per le occupazioni temporanee realizzate dai venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe ordinarie sono ridotte al 50%.

Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria e' ridotta dell'80%.

Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa ordinaria e' ridotta dell'80%.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente consentito si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in maniera fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

a) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti la tariffa ordinaria è ridotta del 90%;

b) per gli accessi, carrabili o pedonabili, non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, per una superficie non superiore a 10 mq., con opposizione del relativo cartello la tariffa ordinaria e' ridotta al 10%;

c) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili, comunque di fatto non utilizzati la tariffa ordinaria e' ridotta del 90%;

d) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria e' ridotta del 50%;

e) per le occupazioni temporanee e permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art.46 del D.Lgs n.507/93 la tariffa ordinaria e' ridotta del 50%;

Comune di SANT'ANGELO IN VADO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

f) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni consecutivi interi la tariffa giornaliera e' ridotta del 50%;

g) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

In tal caso il versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione dovrà essere pagato anticipatamente o in due rate; la prima anticipata e la seconda a distanza di un mese.

Il pagamento rateizzato è consentito soltanto quanto si tratti di occupazione avente una durata di oltre sei mesi.

Il soggetto sottoscrive il documento quietanza emesso dal Comune al momento del pagamento dell'intera tassa o della sua prima rata per accettazione della clausola con la quale e' precisato che non si darà luogo a nessuna restituzione della tassa versata, e permane l'obbligazione del versamento della seconda rata se non ancora avvenuto, nel caso in cui l'occupazione, per fatto imputabile al contribuente abbia una durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

In tutti gli altri casi sopra non considerati in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni od aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

ART. 33

ESENZIONI

Sono esenti dalla tassa ai sensi dell'art.49 D.Lgs 15/11/1993 n.507:

a) Le occupazioni effettuate dallo stato, dalle regioni, provincie, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lettera c del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22112/1986, n.917, per finalità specifiche di assistenza previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati.

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;

Sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

Comune di SANT'ANGELO IN VADO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

a) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative culturali, turistiche, promozionali, sportive, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero svolte da soggetti non in esercizio di attività economica e di durata non superiore a 24 ore.

L'esenzione non si applica ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività economica;

b) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;

c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose. La collocazione di luminarie natalizie e' esente quando avvenga nel rispetto della normativa vigente;

d) occupazione di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;

e) occupazione momentanea con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per determinare, spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

f) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (esempio potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;

g) sono esenti le occupazioni temporanee di suolo pubblico con materiali di scavo, attrezzature e materiali vari, in occasione dell'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, effettuate da imprese appaltanti in nome e per conto del Comune.

Tutte le indicazioni suindicate dovranno essere oggetto di richiesta di

autorizzazione-concessione da parte degli interessati, da presentarsi alla Polizia Municipale che provvederà a richiedere la necessaria documentazione nonché il parere e prescrizioni agli uffici Comunali competenti. L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

ART. 34

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Art.50 del D.Lgs 15 novembre 1993 n.507

1) Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente art.26 devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici, e va presentata al Comune, che ne lascia ricevuta, ovvero spedita a mezzo plico raccomandato; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di

Comune di SANT'ANGELO IN VADO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia medesima.

2) L'obbligo della denuncia nei modi e nei termini di cui al comma precedente non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione che determinano un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui ai commi precedenti con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

3) Per le occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il versamento della tassa, il cui importo minimo non può essere inferiore a Lire 1.000.000, è effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Entro lo stesso termine deve essere comunicato al Comune il numero complessivo delle utenze al 31 dicembre dell'anno precedente;

4) Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, ovvero al concessionario del Comune in caso di affidamento in concessione, su apposito modello approvato dal Ministero delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a 1.000 per difetto se la frazione non è superiore L.500 o per eccesso se è superiore.

5) Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento, di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre del termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

Per le occupazioni temporanee aventi durata uguale o superiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la riscossione della tassa avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Il pagamento anticipato della tassa con le modalità sopra indicate, potrà essere effettuato in un'unica soluzione o in due rate (come meglio specificate all'art.32).

L'occupazione che abbia avuto durata inferiore a quella prevista nell'atto di autorizzazione non dà diritto alla restituzione della tassa.

ART. 35

CONTROLLI SULLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO

Il controllo relativo alla regolarità delle occupazioni temporanee di suolo pubblico è esercitato dagli organi di Polizia Municipale.

ART. 36

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

Art.51 del D.Lgs 15/11/1993 n.507

1) L'ufficio Comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di

Comune di SANT'ANGELO IN VADO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, e' effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al presente articolo 34, comma 4, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

2) L'Ufficio Comunale, provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonchè le soprattasse ed interessi liquidati ed il termine di 60 giorni per il pagamento.

3) Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia e' stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4) Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per

più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei

termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5) La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità, previste dall'art.68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

6) I contribuenti possono richiedere con apposita istanza al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno di pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

CAPO III

CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART.37 CONTENZIOSO

1) Contro gli atti d'accertamento e' ammesso ricorso:

a) all'Intendenza di Finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;

b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art.80 del D.Lgs 31/12/1982, n.546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.30 della Legge 30/12/1991, n. 413".

ART.38 SANZIONI (Art.53 D.Lgs 15 novembre 1993, n.507)

1) Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

2) Per l'omesso, tardivo o parziale versamento e' dovuta una soprattassa pari

al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

3) Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art.18, comma 1, le soprattasse di cui ai comma precedenti sono ridotte rispettivamente al 50% e al 10%.

4) Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

5) Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione, quali:

a) l'occupazione senza titolo;

b) l'occupazione in eccedenza alla superficie concessa;

e) Il mancato rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario, sono punite a norma degli artt.106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3/3/1934 n.338 e successive modificazioni, della Legge 24/11/1981 n.689 e successive modificazioni e del D.L. 30/4/1992, n.285 e successive modificazioni e comunque con una somma non inferiore a L.20.000,=.

ART.39 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1) Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel capo II del D.Lgs 15/11/1993 n.507 nonche' alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Comune di SANT'ANGELO IN VADO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

ART.40

PUBBLICITA' AL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 Agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART.41

VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1) L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune, a norma di Legge;

2) Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART.42

GESTIONE IN CONCESSIONE

Il Consiglio Comunale, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio per la gestione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche ad uno dei soggetti iscritti all'Albo previsto dall'art.32 del D.Lgs n.507/93 ovvero ad apposita azienda speciale di cui all'art.22, comma 3, lett. c) della Legge 8 giugno 1990 n.142.

ART. 43

GESTIONE DEL SERVIZIO

1) Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito come previsto dall'art.52 del D.Lgs 15/11/1993, n.507: a) in forma diretta;
b) in concessione ad apposita azienda speciale;
e) in concessione a ditta iscritta all'Albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs 15/11/1993, n.507.

2)Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione determinerà la forma di gestione.

3)Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alla lettera b o c del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

Comune di SANT'ANGELO IN VADO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

ART.44 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1) Il funzionario responsabile di cui all'art.54 del D.Lgs 15/11/1993 n.507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, all'Assessore preposto dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

2) Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:

- a) l'organizzazione del personale;
- b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili o attrezzature.

3) Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

4) Tutti i provvedimenti del "Funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione", dovranno essere numerati con un'unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'Albo Pretorio dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

5) Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

ART.45 NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme del D.Lgs n.507/93 e successive modificazioni. Sono abrogate tutte le norme in materia precedentemente adottate.

ART.46 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, composto di n.46 articoli divenuto esecutivo ,ai sensi dell'art.46 della Legge 8/6/1990 n.142, e' pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

**Comune di SANT'ANGELO IN VADO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO**

ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE

PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

T A R I F F E

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ELENCO CLASSIFICAZIONI STRADE, SPAZI, ED ALTRE AREE PUBBLICHE

(Art.42 D.Lgs 15/11/1993 n.507)

Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente articolo 25 sono classificate, come segue:

STRADE E PIAZZE DI I^ CATEGORIA

Corso Garibaldi - Piazza Garibaldi - Via XX Settembre - Largo Fagnani - Piazza Umberto I^- Via Roma- Via Fiorenzuola - Via Montone - Via Mancini - Via Isola Fossi - Parco Rimembranze - Via Zuccari - Via Maremma - Via S. Bernardino - Via Graziani - Via del Pozzo - Via Luigia - Via S. Caterina - Via Ghettaiola - Via A. Mercuri - Via Madonna - Piazza Mar del Plata - Via del Torrione - Via Canale - Via Mangano - Via Fiume - Via Conciatori - Via Pubblico Giardino - Piazza Pio XXII -

STRADE E PIAZZE DI II^ CATEGORIA

Tutte quelle di pertinenza comunale non comprese nella prima categoria. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche classificate nella categoria II^ la tariffa e' ridotta in misura pari al 20%.

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELL'ART.48 D.Lgs n. 507/93

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E DI TABACCHI

Il territorio Comunale ai fini dell'applicazione della tassa sui distributori dei carburanti e sugli apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e' suddiviso nelle medesime zone di cui all'elenco che precede.